



Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

TRIBUNALE DI ASTI

SEZIONE LAVORO

Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art 700 cpc e con richiesta

autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc ai controinteressati mediante pubblicazione

sul sito MIUR

Il sig. Giampaolo Giuseppe nata a Locri (RC) il 21/10/1971 CF (GMPGPP71R21D976Y) residente in Ardore Marina via Manzoni n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Romeo del Foro di Locri (C.F. RMOSST76D02I725Z) ed elettivamente domiciliata in Benestare (RC), C/da Ricciolio n. 55, giusta procura resa in calce al presente atto. Il sottoscritto difensore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 170 comma 4 e 176 comma 2 c.p.c. dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notificazioni al seguente numero di fax 096460300 o, in alternativa, al seguente indirizzo di pec avv.sebastianoromeo@pec.it

Ricorrente

CONTRO

-Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, Viale Trastevere n.76/A (Cap.00153) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del legale rappresentante pro-tempore (CF 97613140017) c/so Vittorio Emanuele 21 10121 Torino rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

Resistente

L'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba - Mondovì in persona del Dirigente Scolastico CF (90049730048), con sede ad Alba (CN), c/so Michele Coppino 40/F, rappresentato e difeso ex lege ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

-L'Istituto Comprensivo "C. Pavese" CF 90033010043 in persona del Dirigente Scolastico, con sede Santo Stefano Belbo, Via Montegrappa n° 6, rappresentato e difeso ex lege ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino CF 80101970012 con sede in Via Arsenale 21 cap 10121 Torino PEC ads.to@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

NONCHE'

Eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Piemonte in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2017/2019 i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

Resistenti

PREMESSO IN FATTO

-Che il sig. Giampaolo Giuseppe in data 30.09.2019 prendeva servizio presso l'istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba – Mondovì con sede ad Alba (CN), in quanto destinatario di contratto di lavoro per il comparto scuola per il periodo che va dal 30.09.2019 al 31.08.2020 poiché inserito nella graduatoria di Istituto degli aspiranti supplenti in qualità di personale ATA per il profilo professionale di Collaboratore Scolastico con il punteggio di 12,30;

Che in data 22-10-2019 il Dirigente dell'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba - Mondovì con sede

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

ad Alba (CN) notificava decreto di decadenza del servizio con decorrenza dal giorno 23 ottobre 2019 ([doc all.1](#)) motivando tale richiesta in quanto in data 08.11.2018 l'istituto Comprensivo "C. Pavese" di Santo Stefano Belbo con decreto protocollo n° 81/VII-1 del 15-01-2019 ([doc all.2](#)) provvedeva a rettificare arbitrariamente il punteggio attribuito al ricorrente al momento dell'inserimento nella graduatoria di Istituto decurtandolo da 12,30 a 6,30 giustificando tale riduzione con il semplice motivo che in virtù di un controllo effettuato dall'istituto stesso sulla posizione contributiva del ricorrente, scaturiva che il Liceo D'Arte "Fidia" paritario presso cui lo stesso lavoratore aveva prestato servizio necessario al fine di acquisire il punteggio utile , non aveva assolto l'obbligo contributivo nei confronti dello stesso lavoratore

-Che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso l'Istituto Paritario Liceo D'Arte "Fidia" nell'anno scolastico 2014/2015 per il periodo che va dal 01.03.2015 al 30.06.2015 nell'anno scolastico 2015/16 per il periodo che va dal 01.09.2015 al 30.06.2016 e nell'anno scolastico 2016/17 per il periodo che va dal 01.09.2015 al 30.06.2017 è ciò si evince dalla certificazione rilasciata dall'istituto stesso ([doc all.3](#)).

Orbene, detto provvedimento, oggetto della presente impugnativa, deve essere ritenuto illegittimo, e pertanto va annullato e/o con qualsiasi altra statuizione invalidato, per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1) Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai pacifica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. LGS 16 aprile 1994 n° 297 e successive modificazioni, la competenza spetta al Giudice ordinari, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cassazione Sezioni Unite 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

2) Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio e del decreto di decadenza. Nel merito

Le graduatorie provinciali relative al personale ATA sono disciplinate dall'art. 581 D. Lgs n° 297 del 16-04-1994, rubricato "Personale ATA non di ruolo supplenze annuali), ([doc all.4](#)) il quale dispone che "Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la

C/da Ricciolo 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

5. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 ed al conferimento delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza da emanarsi sentiti i rappresentanti dei sindacati che organizzano su scala nazionale categorie del personale A.T.A. e che siano da ritenersi i più rappresentativi delle categorie medesime. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con specifico riferimento al titolo di studio e, ove prescritto, di specializzazione e al servizio prestato, attinenti al tipo di posto per il quale si chiede l'inclusione nella graduatoria provinciale. Il decreto prevede una valutazione del servizio militare secondo criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico.

Dunque il reclutamento del personale ATA non di ruolo avviene oggi, mediante le graduatorie del circolo di istituto dalle quali attingere per l'assegnazione dei posti disponibili.

Il decreto ministeriale n° 640 del 30 agosto 2017 disciplina i requisiti di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia per il triennio 2017/2019 per il personale ATA, nella tabella di valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente ai titoli di cultura e una ai titoli di servizio ossia l'allegato A/5 lettera B) dove vengono disciplinati i criteri per l'assegnazione del punteggio per il servizio svolto.

In particolare, il DM 640/201, (doc 9 allegato A/5 pag 36 e seguenti [\(doc. all. 5\)](#) nel

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

precisare le tabelle di valutazione dei titoli, sia per l'inserimento nella graduatoria per le supplenze per assistente amministrativo sia per le supplenze di collaboratore scolastico sia per assistente tecnico, chiaramente prevede la possibilità per l'aspirante di ottenere punteggio anche per il servizio prestato in

- 1) Scuole dell'infanzia non statali autorizzate
- 2) Scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie
- 3) Scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
- 4) Scuole non statali paritari

Lo stesso decreto nelle note finali precisa, inoltre, che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.

In tale decreto ministeriale, ossia il n° 640/2017, non vi è alcuna normativa che subordina il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie alla circostanza, del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro dove è stata svolta l'attività lavorativa.

Sul punto, corre obbligo rilevare il chiaro monito proveniente dal massimo organo di giustizia amministrativa, il quale, riteneva che" *É illegittima la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 24, del D.M. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze*

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

dell'Istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza.

Cons. Stato, Sez. VI, Dec. n. 5570 del 23.10.2001 Consiglio di Stato n° 2136/2013

*ancora "L'attività prestata presso le scuole paritarie da parte degli insegnanti è valutabile come titolo didattico ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, considerandosi privo di rilevanza l'inadempimento degli obblighi contributivi da parte delle scuole stesse nei confronti degli insegnanti. **TAR Calabria sentenza n° 424/2003**"*

Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenzia che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto (nel caso che ci si occupa, l'Istituto D'Arte "Fidia" di Serra San Bruno- Vibo Valentia) che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza, non possono ricadere sul lavoratore, il quale prestando il servizio ha acquisito quella capacità professionale necessaria e sufficiente per l'attribuzione del punteggio.

Infatti, la ratio, insita nei plurimi atti amministrativi con i quali le istituzioni scolastiche, in linea con le direttive Ministeriali, prevedono le procedure volte al riconoscimento dei titoli di servizio, ai fini della maturazione del punteggio in graduatoria, è quella di accertare che le prestazioni indicate nelle autocertificazioni predisposte dai partecipanti siano state effettivamente espletate. Detto obbiettivo non si potrà certamente raggiungere subordinando il riconoscimento del servizio all'assolvimento delle

C/da Ricciolo 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

obbligazioni previdenziali da parte dell'istituto scolastico, essendo questa una circostanza fuori dalla sfera di responsabilità del collaboratore scolastico, e pertanto al quale, il mancato adempimento non è in alcun modo imputabile, come puntualmente e ragionevolmente evidenziato dal Consiglio di Stato. Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierna ricorrente di un diritto quello di vedersi riconosciuti i servizi effettivamente svolti per colpe certamente ad ella non ascrivibile, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi.

Nel nostro caso, come si evince dalla documentazione versata in atti, il sig. Giampaolo è in possesso di certificazione proveniente dall'Istituto Paritario Liceo D'Arte "Fidia" Serra San Bruno-Vibo Valentia mediante il quale si attesta che ella ha prestato servizio, in qualità di collaboratore scolastico presso detto istituto nell'anno scolastico 2014/2015 per il periodo che va dal 01.03.2015 al 30.06.2015 nell'anno scolastico 2015/16 per il periodo che va dal 01.09.2015 al 30.06.2016 e nell'anno scolastico 2016/17 per il periodo che va dal 01.09.2015 al 30.06.2017

Neppure si potrà non riconoscere rilevanza probatoria – decisiva nel caso di specie- alla certificazione di servizio rilasciata dall'Istituto Paritario Liceo D'Arte "Fidia" Serra San Bruno-Vibo Valentia, atteso che da tale dichiarazione deriva che, l'istituto, confermando che il sig. Giampaolo Giuseppe ha ivi lavorato nei mesi ed anni indicati, implicitamente riconosce di essere debitore dell'ente previdenziale, per aver omesso di versare parte dei contributi dovuti in ragione del rapporto di lavoro intercorso con l'odierno ricorrente, overosia pone in essere un atto di ricognizione di debito ex art 1988 cc.

Pertanto il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Pavese" di Santo Stefano

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

Belbo, che ha provveduto, illegittimamente alla rettifica del punteggio del ricorrente, aveva come documentazione da valutare non un'autocertificazione, bensì un certificato di servizio, rilasciato dall'Istituto Paritario Liceo D'Arte "Fidia" Serra San Bruno-Vibo Valentia nel quale erano indicati il periodo di servizio svolto, ossia dal 01-03.2015 al 30-06-2015 dal 01-09-2015 al 30-06-2016 e dal 01-09-2016 al 30-06-2017

Sul danno subito da parte del sig. Giampaolo Giuseppe a seguito del comportamento

Illegittimo dell'amministrazione resistente

La condotta complessiva tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, il ricorrente dopo la rettifica del punteggio della graduatoria gli è stato revocato il contratto di lavoro che lo stesso aveva stipulato con l'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba - Mondovì in persona del Dirigente Scolastico con sede ad Alba (CN per il periodo lavorativo dal 30 settembre 2019 al 31 agosto 2019 e dopo la revoca non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (**revoca dell'incarico annuale**) e mancato conferimento di nuovi incarichi nell'anno scolastico 2019-2020 con chiari risvolti economici, ma non di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro,

C/da Ricciolo 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie siamo in presenza degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

Sul periculum in mora e fumus boni iuris

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de quo è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico con il corretto punteggio.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. Infatti il sig. Giampaolo Giuseppe dal momento della revoca del contratto di lavoro a causa della rettifica del punteggio, non ha più lavorato ed a tutt'oggi è priva di occupazione e, quindi privo di un entrata economica, considerato inoltre che il proprio nucleo familiare è composta da n° 4 componenti di cui due figli minori, è l'unica fonte di reddito era il contratto lavorativo revocato.

Quindi il sig. Giampaolo a causa della rettifica illegittima del punteggio non lavora.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare.

Per i motivi su esposti il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

RICORRE

All'III.mo Giudice del Lavoro adito del Tribunale di Asti, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA

Prevvia fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex 700 cpc disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento protocollo 81/VII-1 del 15-01-2019 emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Pavese" di Santo Stefano Belbo, e del decreto di decadenza dal servizio emesso dall'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba – Mondovì con sede ad Alba (CN) con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria del 30/10/2017 e di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di collaboratore scolastico.

Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento protocollo 81/VII-1 del 15-01-2019 emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo "C. Pavese" di Santo Stefano Belbo, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di collaboratore scolastico e del decreto di decadenza dal servizio emesso dall'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba - Mondovì con sede ad Alba (CN) disponendo la riassunzione in

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

Servizio;

Per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2014/2015 nell'anno 2015/2016 e nell'anno 2016/2017;

Conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chance oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia;

In ogni caso per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio dalla data del 30 settembre 2019 sino al 31 agosto 2020;

In ogni caso condannare le parti resistenti al pagamento degli onorari e spese del giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege e spese generali, oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario ex art 93 cpc;

In via istruttoria:

Ordinare al MIUR l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione del giudizio.

Dichiarazione ex art 14 comma 2 DPR n° 115/2002

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato. Trattandosi di crediti di lavoro la ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore a

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c 1 e 3 e 77 DPR 115/2002,
con conseguente esenzione nel presente procedimento dal contributo unificato.

Si producono:

- 1) [Decreto decadenza servizio](#)
- 2) [Copia rettifica punteggio](#)
- 3) [Copia attestazione servizio](#)
- 4) [Copia Estratto D. Lgs n° 297 del 16-04-1994 art 581](#)
- 5) [Copia D.M. 640 30 agosto 2017](#)
- 6) [Copia domanda inserimento graduatorie di istituto.pdf](#)
- 7) [Copia allegato D3.pdf](#)
- 8) Dichiarazione esenzione contributo unificato.pdf
- 9) Procura alle liti-signed.pdf
- 10) [Documento identità.pdf](#)
- 11) [Copia sentenza Tribunale di Pavia](#)
- 12) [Copia busta paga mese di ottobre 2019](#)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 cpc ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Piemonte, AT Cuneo in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2017/2019 si rende necessario notificare agli stessi che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta graduatorie, non noti alla parte ricorrente.

C/da Ricciolo 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art.151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale del MIUR pubblicazioni.comunicazioni@istruzione.it o dell'amministrazione locale di competenza, nella specie Ambito Territoriale Provinciale di Cuneo, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzioneepiemonte.it o altro meglio individuato.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e, comunque, secondo Consiglio di Stato 19.2.1990 n°106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio annunci legali provinciali o della G.U. Che, al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che, pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'III.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233





Avv. SEBASTIANO ROMEO
Dott.ssa PIZZATA CATERINA

STUDIO LEGALE

dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami,

voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

- a) Quanto al MIUR: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello
- b) Stato di competenza;
- c) Quanto all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza
- d) Quanto all'Istituto Comprensivo "C. Pavese" in persona del Dirigente Scolastico, con sede in Santo Stefano Belbo (CN), Via delle Rimembranze, mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- e) Quanto all'Istituto C.P.I.A 2 Cuneo Alba - Mondovì con sede ad Alba (CN) c/so Michele Coppino 40/F mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- f) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito istituzionale del MIUR pubblicazioni.comunicazioni@istruzione.it o dell'amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale Provinciale di Cuneo, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it, o altro meglio individuato.

Benestare, 07-11-2019

avv. Sebastiano Romeo

C/da Ricciolio 55 – 89030 Benestare
Tel/fax 096460300 Cellulare 3287013233

E-mail avv.sebastianoromeo@libero.it
Pec avv.sebastianoromeo@pec.it
Pec caterina.pizzata@pec.it

Via Michele Lessona 30 – 10145 Torino
Tel/fax 011 7509351 Cellulare 3287013233

